


# Manovra 2010

## Pensioni – TFR P.I. - Enti



**Angelo Marinelli**

**Valeria Picchio**

# Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici

2

Vengono soppressi una numerosa serie di enti tra cui:

- l'ISPESL e l'IPSEMA le cui funzioni sono assorbite dall'INAIL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'IPOST con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi

# Nuova governance negli enti previdenziali (1)

3

Gli organi degli enti saranno:

- il presidente;
- il consiglio di indirizzo e vigilanza;
- il collegio dei sindaci;
- il direttore generale

# Nuova governance negli enti previdenziali (2)

4

- Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di amministrazione
- La nomina del Presidente avviene su deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- Per la nomina del Presidente si provvede ad acquisire preliminarmente l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente che deve intervenire entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale periodo si procede in ogni caso alla nomina.

# Nuova governance negli enti previdenziali (3)

5

- Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzo e vigilanza, il numero dei componenti è ridotto in misura non inferiore al 30%.
- Analogamente, verrà ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza. Dal 1 luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati non possono superare 30 € a seduta.
- Sempre dal 1 luglio 2010 l'attività istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e assistenza e la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non darà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza.
- Le descritte disposizioni si applicano anche all'organizzazione e al funzionamento dell'ENPALS.

## Dal 2011 la finestra è mobile



6

- **12 mesi** dopo la maturazione dei requisiti se la pensione è in carico al forme di previdenza dei dipendenti;
- **18 mesi** dopo la maturazione dei requisiti se la pensione è in carico di forme di previdenza di autonomi o gestione separata Inps art. 2 c. 26 legge 335/1995 ;
- **18 mesi** dopo la maturazione dei requisiti per pensioni in totalizzazione.

Non si applica alle Casse professionali  
(autonomia regolamentare)

# Dal 2011 la finestra è mobile



7

La finestra mobile si applica a:

<b>Pensioni di vecchiaia</b>	<b>Pensioni anticipate</b>
<b>Uomini: 65 anni</b> <b>Donne privato: 60 anni</b> <b>Donne PA: 61 anni / dal 2012 65 anni</b> <b>Altri : età previste dagli specifici ordinamenti</b>	<b>Quote (età e contributi)</b>  <b>40 anni di contributi indipendentemente dall'età</b>
<b>Sistema retributivo</b>	<b>Sistema retributivo</b>
<b>Sistema contributivo</b>	<b>Sistema contributivo</b>

# Vecchie finestre

8



Conserva le vecchie finestre:

- ✓ Chi matura i requisiti entro il 31/12/2010
- ✓ Comparto scuola/università (art. 59 c. 9 legge 449/1997)
- ✓ Dipendenti che abbiano preavviso in corso al 30/6/2010
  
- ✓ **10.000 lavoratori:**
  - in mobilità artt. 4 e 24 L. 223/1991 con accordi stipulati prima del 30/4/2010 che raggiungono il requisito alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità art. 7 c. 2 legge 223/1191 (Mezzogiorno)
  - in mobilità art. 7 cc. 6 e 7 L. 223/1991 con accordi stipulati entro il 30/4/2010 (mobilità lunga)
  - beneficiari di prestazioni straordinarie di fondi di solidarietà alla data del 31/5/2010

*Monitoraggio INPS in base al momento di cessazione*



# Lavoratrici del pubblico impiego

9



- Per la pensione di vecchiaia **dal 2012** saranno richiesti **65 anni**
- Conserva i vecchi requisiti chi ha raggiunto:
  - 60 anni entro il 31/12/2009
  - 61 anni entro il 31/12/2011Possibilità di richiedere la certificazione del diritto

# Lavoratrici del pubblico impiego

10

Le economie derivanti dall'aumento dell'età di pensionamento delle lavoratrici del PI a 65 anni confluiscono nel Fondo strategico per il sostegno economia reale e saranno dirette a sostenere interventi per politiche sociali e familiari con riguardo a non autosufficienza e conciliazione lavoro e vita familiare.

# Speranza di vita e requisiti anagrafici



11

**Dal 2015**

Aumento dei requisiti anagrafici per la pensione in base alla variazione della speranza di vita nei 3 anni precedenti calcolata dall'ISTAT all'età di 65 anni in riferimento alla popolazione residente in Italia

Quindi l'**età** della pensione non sarà più fissa ma **modificata periodicamente con decreto** del MEF di concerto con Min. Lavoro

# A quali prestazioni si applica?



12

- **Pensioni di vecchiaia**
- **Pensioni anticipate (quote)**
- **Assegno sociale**

# A quali regimi ctb si applica?



13

- Inps
- Inps ex Ipost, ex Fondi speciali, Fondo ferrovie, ecc.
- Inpdap
- Enpals
- Casse professionali? No (autonomia regolamentare)

# A chi non si applica?



14

## Limitatamente al requisito per la pensione per limiti di età

l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla  
variazione della speranza di vita **non** si  
applica ai lavoratori per i quali viene meno il  
titolo alla abilitazione per svolgimento  
specifica attività lavorativa

(autisti mezzi pubblici, ...)

# Il procedimento - 1



15

- Dal 2013 **Istat** mette a disposizione entro il 30 giugno del medesimo anno il dato sulla variazione, rispetto al triennio precedente, della speranza di vita all'età di 65 anni rispetto alla popolazione residente in Italia;
- Con **decreto** MEF/Min. Lavoro, emanato almeno 12 mesi prima dell'aggiornamento, sono stabiliti nuovi requisiti anagrafici;
- **Sanzione** erariale in caso di mancata emanazione del decreto

# Il procedimento - 2



16

- In sede di **prima** applicazione (**2015**) incremento requisiti **non** superiore a 3 mesi;
- Se la variazione della speranza di vita diminuisce, **non** si procederà all'aggiornamento (cioè non si abbasseranno i requisiti anagrafici);
- Per allineare l'aggiornamento requisiti anagrafici con l'aggiornamento triennale dei coefficienti per il calcolo contributivo, il **secondo aggiornamento** dei requisiti anagrafici è stabilito per il **2019** (dato ISTAT sulla variazione speranza di vita entro il 30/6/2017)



# Il procedimento - 3



17

- In caso di frazione di mese, l'aggiornamento è effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo;
- La parte decimale dell'incremento della speranza di vita è moltiplicato per 12 con arrotondamento all'unità;
- Per l'accesso alla pensione, resta ferma l'applicazione della finestra mobile (12 o 18 mesi dopo la maturazione dei nuovi requisiti anagrafici per il diritto a pensione).

# Speranza di vita e requisiti anagrafici



18

<b>Prima revisione requisiti anagrafici</b>	<b>2015</b>
Seconda revisione	2019
Terza revisione	2022
Quarta revisione	2025
... ogni 3 anni	2028, 2031, .....

## Estensione coefficiente di trasformazione

19

- Se il requisito anagrafico richiesto per la pensione è superiore a 65 anni il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo è adeguato alla nuova età richiesta;
- Adeguamento del coefficiente =  $1/12$  della differenza tra Coefficiente di Trasformazione dell'età immediatamente Superiore e Coefficiente di Trasformazione dell'età immediatamente Inferiore dell'assicurato (art. 1 c. 11 legge 335/1995)


Estensione del coefficiente è prevista **solo** in caso di **aumento dei requisiti** anagrafici, **non** per effetto del **differimento** della pensione  
a causa della **finestra mobile**

# Coefficienti trasformazione calcolo contributivo

20

Età	Fino al 31 /12/2009	Dal 1 /1/2010	Successivi aggiornamenti ogni 3 anni:	Coefficiente trasformazione “esteso” oltre i 65 anni
57	4,720	4,419		
58	4,860	4,538		
59	5,006	4,664		
60	5,163	4,798		
61	5,334	4,940		
62	5,514	5,093		
63	5,706	5,257		
64	5,911	5,432		
65	6,136	5,620		
			2013	
			2016	
			2019	
			2022	
			2025	
			...	
				1/12 (CTS – CTI )

# Speranza di vita, Requisiti anagrafici, Coeff. Trasformazione, Donne PI



Anno	Coeffic. Trasform.	Req. Anagraf.	Età donne P.I.	Finestre
2010	Revisione		61 anni	
2011			61 anni	Finestra 12 o 18 mesi
2012			65 anni	“
2013	Revisione		“	“
2014			“	“
2015		Aggiornamento	65 + x	“
2016	Revisione		“	“
2017			“	“
2018			“	“
2019	Revisione	Aggiornamento	65+x+y	“
2022	Revisione	Aggiornamento	...	...
2025 ...	Revisione	Aggiornamento	...	...

# Quando si andrà in pensione di vecchiaia?




22

## Lavoratori dipendenti

Anno	Requisiti età uomini	Requisiti età donne privato	Requisiti età donne PI	Finestra
2011	65	60	61	Dopo 12 mesi
2012	65	60	<b>65</b>	Dopo 12 mesi
2013	65	60	65	Dopo 12 mesi
2014	65	60	65	Dopo 12 mesi
2015	65+X	60+X	65+X	Dopo 12 mesi
2019	65+X+Y	60+X+Y	65+X+Y	Dopo 12 mesi
2022	65+X+Y+Z...	60+X+Y+Z...	65+X+Y+Z...	Dopo 12 mesi

# Quando si andrà in pensione di vecchiaia?

23




**Lavoratori autonomi e con ctb mista,  
iscritti gestione separata art. 2 c. 26 L. 335/1995**

<b>Anno</b>	<b>Requisiti età uomini</b>	<b>Requisiti età donne</b>	<b>Finestra</b>
2011	65	60	Dopo 18 mesi
2012	65	60	Dopo 18 mesi
2013	65	60	Dopo 18 mesi
2014	65	60	Dopo 18 mesi
2015	65+X	60+X	Dopo 18 mesi
2019	65+X+Y	60+X+Y	Dopo 18 mesi
2022...	65+X+Y+Z...	60+X+Y+Z...	Dopo 18 mesi

# Quando si andrà in pensione di vecchiaia?

24




## Pensioni in totalizzazione

Anno	Requisiti uomini e donne	Finestra
2011	65 e 20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2012	65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2013	65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2014	65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2015	65+X 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2019	65+X+Y 65+20 anni ctb o 40 anni ctb senza età	Dopo 18 mesi
2022...	65+X+Y+Z...	Dopo 18 mesi



# Quando si andrà in pensione anticipata?

25



## Lavoratori dipendenti

Data maturazione requisiti	Requisiti età e anni ctb	Quote	Requisito alternativo	Finestra
31/12/2011	60+36 61+35	96	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
31/12/2012	60+36 61+35	96	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
31/12/2013	61+36 62+35	97	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
2014	61+36 62+35	97	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
2015	61+X+36 62+X+35	97+X	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
2019	61+X+Y+36 62+X+Y+35	97+X+Y	40 anni ctb	Dopo 12 mesi
2022 .....	61+X+Y+36... 62+X+Y+35...	97+X+Y+Z...	40 anni ctb	Dopo 12 mesi

# Quando si andrà in pensione anticipata?



## Lavoratori autonomi

Data maturazione requisiti	Requisiti età e anni ctb	Quote	Requisito alternativo	Finestra
31/12/2011	61+36 62+35	97	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
31/12/2012	61+36 62+35	97	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
31/12/2013	62+36 63+35	98	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
2014	62+36 63+35	98	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
2015	62+X+36 63+X+35	98+X	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
2019	62+X+Y+36 63+X+Y+35	98+X+Y	40 anni ctb	Dopo 18 mesi
2022 ....	62+X+Y+36... 63+X+Y+35...	98+X+Y+Z ...	40 anni ctb	Dopo 18 mesi

# Il calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2011

27

- Ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche come rilevate dall'ISTAT (Stato, enti locali e sanità e parastato), il calcolo delle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011 viene effettuato secondo le regole del TFR dei lavoratori del settore privato, così come previsto dal codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%.
- Il provvedimento si applica a tutti i lavoratori pubblici per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati non è già regolato dall'art. 2120 c.c. (in pratica, semplificando, a tutti i lavoratori non ancora in regime di TFR, ovvero già in servizio alla data del 31/12/2000)

# Il calcolo della liquidazione dei dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2011 (2)

28

- dal provvedimento non risulta chiaro se il modello di calcolo della prestazione finale sarà quello previsto dal DPCM 20/12/99 (per il passaggio da TFS a TFR ai fini dell'adesione alla previdenza complementare), o un "pro – rata" puro (con il calcolo del TFS riferito all'ultima retribuzione relativa all'anno della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione delle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2010, ed il calcolo del TFR sulle anzianità contributive successive a tale data);
- analoghi problemi interpretativi sorgono ai fini dell'adesione ai fondi pensione di settore, anche per gli effetti sull'esercizio dell'opzione di passaggio da TFS e TFR per l'adesione alla previdenza complementare e per le conseguenze sul relativo contributo neutro dell'1,5% previsto per i lavoratori "optanti";
- in via amministrativa andranno chiarite le modalità di calcolo da effettuare
- sulla base della disciplina vigente si possono ipotizzare **due differenti ipotesi o modelli di calcolo**

# Due ipotesi per la liquidazione dei pubblici dipendenti (1)

29

## Modello 1

- I lavoratori pubblici rimarrebbero nei rispettivi regimi di trattamento di fine servizio, comunque denominato nei vari comparti (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio o indennità di anzianità).
- fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato verrebbe effettuato secondo le regole della previgente normativa, sulla base della retribuzione utile al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione degli anni di servizio effettuati fino al 31/12/2010.
- A decorrere dall'1.1.2011 la liquidazione verrebbe calcolata secondo le regole previste dall'art. 2120 del CC. Ovvero verrebbe figurativamente accantonata ogni anno una quota pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR . Il TFR maturato al 31/12 di ogni anno verrebbe rivalutato con il meccanismo previsto dalla legge 297/82 (1,5% + il 75% dell'inflazione).
- Le modalità di adesione alla previdenza complementare attuali sarebbero confermate, ivi compresa la facoltà di opzione ai fini del passaggio da TFS a TFR, secondo i criteri individuati dalla legge n. 449 del 1997 e dall'art. 1, comma 1, del Dpcm 20 dicembre 1999.

# Due ipotesi per la liquidazione dei pubblici dipendenti (2)

## Modello 2

30

- Si applicherebbe il modello previsto dal DPCM 20/12/99
- Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2010 il calcolo del trattamento di fine servizio maturato verrebbe effettuato secondo le regole della previgente normativa.
- Il trattamento così calcolato al 31/12/2010 verrebbe figurativamente “congelato”, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro e rivalutato di anno in anno secondo le norme previste dalla legge n. 297 del 1982 (il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo più la quota fissa dell’1,5%).
- Le anzianità contributive maturate dal 31/12/2011 in poi verrebbero calcolate sulla base delle regole previste dall’art. 2120 del c.c., cioè i lavoratori pubblici si troverebbero in regime di trattamento di fine rapporto. Ogni anno verrebbe accantonato un importo pari al 6,91% della retribuzione utile. Il TFR complessivamente maturato al 31/12 verrebbe rivalutato annualmente, con esclusione della quota accantonata nell’anno, in ragione del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (grossomodo coincidente con il tasso di inflazione) più la quota fissa dell’1,5%.
- A decorrere dall’1 gennaio 2011 per il personale iscritto alle gestioni INPDAP non si applicherebbe più il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva ma la soppressione del contributo non determinerebbe effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali e quindi sulla retribuzione netta. La retribuzione lorda verrebbe infatti ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso (ma ai fini pensionistici rimarrebbe invariata mediante un corrispondente incremento figurativo della retribuzione lorda).
- A decorrere dal 1° gennaio 2011 verrebbe dunque meno la necessità di optare per il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto ai fini dell’adesione ai fondi pensione di comparto.

# Rateazione del trattamento di fine servizio

31

- Per i collocamenti a riposo per limiti di età intervenuti dopo il 30 novembre 2010 l'erogazione dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di fine servizio, del tfr e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata a seguito di cessazione dall'impiego, viene effettuata con le seguenti modalità:
  - in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 €;
  - in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 90.000 € ma inferiore a 150.000 €. In questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda sarà pari all'ammontare residuo;
  - in tre importi annuali se l'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 150.000 €, in questo caso la prima rata è pari a 90.000 €, la seconda rata è pari a 60.000 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
- La prima rata verrà corrisposta alla scadenza prevista attualmente dalla normativa, le eventuali seconda e terza rata rispettivamente dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla prima erogazione

# Deroghe alla rateazione dei trattamenti di fine servizio

32

Le disposizioni in merito alla rateazione delle indennità di buonuscita, di fine servizio, del tfr ed equipollenti **non** si applicano in caso di:

- collocamenti a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010;
- di domanda di cessazione dall'impiego presentate prima della data di entrata in vigore del decreto legge (quindi prima del 31 maggio 2010) a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010. L'accoglimento, ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.



## Altre novità previdenziali: ricongiunzioni

33



- Dal 1/7/2010 le ricongiunzioni **art. 1 c. 1 L. 29/1979** (da Inpdap o Enpals verso Inps) diventano **onerose**;
- Dall'entrata in vigore della manovra\* **aumentano gli oneri** delle ricongiunzioni art. 2 L. 29/1979

\* il giorno dopo la pubblicazione in G.U.

## Altre novità previdenziali: trasferimenti



34

- Diventano **onerosi** i trasferimenti contributivi dal **Fondo speciale elettrici** al FPLD Inps. Alle domande presentate prima del 1/7/2010 si applicano norme precedenti
- Dal 1/7/2010 diventano **onerosi** i trasferimenti contributivi dal **Fondo speciale telefonici** al FPLD Inps. Si applica normativa precedente se le condizioni di trasferimento d'ufficio o a domanda si sono verificate prima del 1/7/2010.

# Altre novità previdenziali: abrogazioni



35

## Sono abrogati:

- Art. 3 c. 14 D.Lgs. 562/1996
- Art. 28 L. 1450/1956
- Legge 322/1958
- Art. 40 Legge 1646/1962
- Art. 124 DPR 1092/1973
- Art. 21 c. 4 art. 40 c. 3 Legge 958/1986

# Altre novità

36

- **Previdenza complementare PI:** risorse art. 74 c. 1 legge 388/2000 per stanziamento 2010, possono essere utilizzate anche per finanziamento spese di avvio e adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dipendenti P.A.
- **Riduzione fondo Patronati:** stanziamenti del fondo patronati per esercizi 2011-2013 sono ridotti di 30 milioni € annui. I risparmi derivanti vanno a scomputo dell'aumento aliquote contributive previsto dall'art. 1 c. 10 legge 247/2007